REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4846/2015 R.G., avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**, vertente

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al decreto ingiuntivo opposto; **opponente**

E

[redacted] **S.R.L. CON SOCIO UNICO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso monitorio; **opposto**

CONCLUSIONI

Parte opponente: accertare la carenza di legittimazione passiva del [redacted] e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da questi a [redacted] S.r.l e per essa all'odierna attrice [redacted] S.r.l.; ed altresì, accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura fra [redacted] di [redacted] e [redacted] e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da [redacted] a [redacted] e per esso a [redacted] Spa e dunque ai suoi cessionari. Nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal [redacted] a [redacted] S.r.l, e per essa all'odierna attrice [redacted] S.r.l., per motivi di cui all'opposizione; subordinatamente condannare il [redacted] a corrispondere in favore [redacted] S.r.l e per essa a [redacted] S.r.l. la minor somma che risultasse dovuta all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di competenze di causa e rimborso delle spese di CTU e CTP.

Parte opposta: In tesi, rigettare la domanda di parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 121 del 07.01.2015 condannando il [redacted] al pagamento della somma di € 8.446,25 oltre interessi e rivalutazione ed oltre le spese già liquidate nel predetto decreto. In ipotesi, condannare il [redacted] al pagamento della minor somma di € 7.646,25 oltre interessi e rivalutazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2015 emesso da questo Tribunale in data 7.1.2015, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento a favore di [redacted] s.p.v. s.r.l. della somma di € 8.446,25, oltre interessi legali e spese del monitorio, per l'omesso pagamento delle rate di rimborso del finanziamento di credito al consumo n. 1975865, erogato da [redacted] it spa in data 20.11.04. Il credito in questione era poi pervenuto nella titolarità di [redacted] SPV s.r.l., a seguito di una serie di operazione di cessazione e cartolarizzazioni di crediti.

A sostegno dell'opposizione evidenziava:

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: a5ea2

- la propria totale estraneità alla stipulazione del contratto di finanziamento, di cui ha disconosciuto la firma apposta in calce;
- l'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte di un proprio parente, che in accordo con tal [redacted] titolare della [redacted] aveva simulato l'operazione di finanziamento per l'acquisto di una casetta prefabbricata in legno, allo scopo reale di destinare le somme per appianare uno scoperto di conto corrente;
- di avere comunque chiesto la risoluzione del contratto di fornitura, non avendo mai ricevuto il citato bene;
- l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo tra [redacted] it spa ed il [redacted] in forza del quale la prima aveva ricevuto dal secondo, a titolo di acconto, la somma di euro 800,00.

Parte opposta nel costituirsi in giudizio evidenziava la manifesta infondatezza Dell'opposizione. In particolare sosteneva:

- che il contratto di finanziamento (doc. n. 1) fosse stato effettivamente stipulato dall'opponente;
- che quantunque la firma potesse essere stata apposta da un terzo l'opponente aveva fatto successivamente proprio l'atto, in forza della lettera racc. a/r del 18.01.2005 a firma dell'avv. [redacted] con la quale aveva ritenuto risolto il contratto per inadempimento, ovvero per il mancato ricevimento della casetta prefabbrica in legno (doc. 2).

Ammessa ed espletata CTU grafologica, all'udienza del 21.12.2022 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicate, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.

****

Tanto premesso l'opposizione è infondata e va dunque respinta.

È in effetti emerso, all'esito della CTU grafologica espletata in corso di causa, da considerarsi esente da vizi e condotta secondo metodo scientifico del tutto condivisibile e le cui risultanze il Tribunale ritiene pertanto di fare proprie, che la firma apposta in calce al contratto di finanziamento non sia stata apposta dal [redacted] ma da un diverso soggetto il quale ha utilizzato il suo nominativo.

A differenza di quanto sostenuto dalla parte opposta però, nel caso di specie non si è verificata un'ipotesi di contratto stipulato da *falsus procurator*, non avendo il sottoscrittore agito in nome e per conto dell'opponente assumendo di averne i poteri, bensì un'ipotesi di contratto stipulato sotto nome altrui, o con sostituzione di persona.

A differenza poi di quanto sostenuto dall' opponente non ricorre neppure l'ipotesi dell'usurpazione del nome altrui che, in quanto tale, presuppone un simile utilizzo all'insaputa e/o contro la volontà del soggetto, perché in questo caso deve ritenersi che l'opponente fosse a conoscenza dell'utilizzo del proprio nome da parte del terzo e lo abbia accettato, ed anzi verosimilmente che l'utilizzo del nome per la stipulazione del finanziamento sia avvenuto con il proprio iniziale consenso.

Tale circostanza si evince infatti dalla scrittura privata prodotta in giudizio dallo stesso opponente (doc. 2), rilasciatagli dal Fantoni e recante data 9.2.2005, di poco successiva dunque alla stipulazione del contratto, laddove quest'ultimo si è impegnato al pagamento delle rate del finanziamento, i cui bollettini erano intestati al [redacted] avendo ricevuto le somme erogate dalla finanziaria.

Nello stesso senso depone il comportamento tenuto dall'opponente a seguito del ricevimento dell'invito a provvedere al pagamento delle rate del finanziamento

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: a5ea2

scadute e rimaste insolute (doc. n. 3), atteso che egli non ha a quel punto dichiarato la propria estraneità all'operazione, come sarebbe stato lecito attendersi qualora essa fosse davvero avvenuta a sua insaputa ma ha richiesto, per il tramite del proprio legale, la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento adducendo di non aver mai ricevuto il bene finanziato, il che presuppone all'evidenza l'avvenuta stipulazione da parte sua del contratto stesso (ed anche del contratto connesso di acquisto della casetta prefabbricata in legno).

Non solo, ma è lo stesso opponente ad aver affermato che il sottoscrittore del contratto fosse un proprio parente, addirittura con lui convivente all'epoca della stipulazione.

Dall'istruttoria svolta è dunque emersa la veridicità di quanto affermato dallo stesso [redacted] nell'atto di opposizione: il [redacted] ha stipulato con [redacted] un contratto di acquisto di un bene, del tutto simulato non essendo stato poi il bene mai consegnato, ma finalizzato soltanto ad ottenere l'erogazione del finanziamento. È stato quindi stipulato dal [redacted] contemporaneamente, un contratto collegato di credito al consumo per l'acquisto del bene. Quest'ultimo era l'unico contratto effettivamente voluto, visto che lo scopo era quello di far ottenere al [redacted] – il quale verosimilmente non avrebbe potuto ottenerlo a nome proprio – il denaro oggetto del finanziamento, secondo il [redacted] allo scopo di estinguere la passività di un proprio c/c.

Quello che l'opponente ha affermato falsamente è invece che l'operazione in questione sia avvenuta a sua insaputa. È invece del tutto verosimile che essa sia avvenuta con il suo iniziale consenso, o che quanto meno egli vi abbia successivamente aderito. A favore dell'iniziale consapevolezza da parte del [redacted] della complessiva operazione vi è infatti da un lato il citato rapporto di parentela e convivenza e dall'altro il fatto che il [redacted] abbia utilizzato, per la stipulazione del contratto, una copia del suo documento d'identità.

Seppure egli non fosse stato, in ipotesi, sin dall'inizio consapevole e complice dell'operazione, lo è certamente divenuto successivamente vale a dire quanto meno in data 9.2.2005, allorquando ha – evidentemente richiesto e – ricevuto dal proprio parente l'impegno al rimborso delle rate del finanziamento.

Nello stesso senso poi depone il fatto che egli abbia ben pensato di comunicare alla società finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento, per non aver ricevuto il bene per il cui acquisto il finanziamento era stato stipulato, e non per non avere mai stipulato il contratto di finanziamento. La richiesta di risoluzione presuppone, all'evidenza, l'esistenza di un contratto validamente stipulato.

L'opponente ha poi eccepito la risoluzione del contratto di finanziamento per omesso adempimento della consegna del bene anche nel presente giudizio: l'eccezione è temeraria, dal momento che è lo stesso opponente ad ammettere nel proprio atto introduttivo che l'operazione non fosse stata in realtà mai finalizzata all'acquisto di un bene di consumo, ed è dunque chiaro che egli non lo abbia poi ricevuto.

Pertanto sia che il [redacted] abbia acconsentito sin dall'inizio all'operazione, sia che vi abbia successivamente aderito una volta venutone a conoscenza, non vi è dubbio che comunque gli effetti del contratto debbano prodursi (anche) nella sua sfera giuridica.

La Suprema Corte infatti, anche nell'ipotesi più grave del contratto stipulato con usurpazione del nome altrui, ha valorizzato il principio della conservazione del negozio giuridico estendendo alla fattispecie in parola in via analogica l'applicabilità

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: a5ea2

della disciplina in tema di falsa rappresentanza (Cass. n. 5479 del 2023, Cass. n. 22891 del 2016). Tanto più, dunque, il principio in questione è applicabile nel caso di specie, in cui l'opponente ha in sostanza affermato alla controparte, chiedendone la risoluzione per inadempimento, di averlo stipulato.

La circostanza che il [redacted] si fosse obbligato nei confronti del [redacted] al rimborso del finanziamento non assume rilevanza nei confronti della società opposta, trattandosi di un accordo interno tra i due valevole, al più, al fine di un eventuale regresso.

Va tuttavia dato atto della circostanza, mai contestata da parte dell'opposta, circa l'incasso da parte di quest'ultima, in data 9.11.2006, della somma di euro 800,00, quale acconto sulla maggiore somma fissata a saldo e stralcio, nell'ambito dell'accordo transattivo a carattere raggiunto tra [redacted] it spa e il [redacted] (doc. n. 8). La parte opposta non ha mai, in effetti, assunto una specifica posizione sul punto nel corso del giudizio, pur avendo la controparte affermato nell'atto introduttivo che di tale pagamento la società non avesse fatto menzione.

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivamente dovuto dall' opponente ammonta alla minor somma di euro 7.646,25.

Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e l'opponente va condannato a pagare all'opposta la predetta minor somma, oltre interessi al tasso legale, come da domanda, sul solo capitale. È pacifico, infatti, che il rimborso del finanziamento non sia avvenuto, né vi è stata alcuna ulteriore contestazione in merito al *quantum debeatur*.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, applicando una riduzione rispetto ai parametri medi in virtù del fatto che il valore della causa è prossimo al minimo dello scaglione.

Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese relative alla CTU espletata in corso di causa vanno posta in via definitiva a carico del medesimo opponente.

p.q.m.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;

II. In parziale accoglimento della corrispondente domanda condanna il [redacted] al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 7,646,25, oltre interessi legali sul solo capitale dalla domanda al saldo;

III. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre RGS, IVA e CPA come per legge;

IV. Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte opponente.

Firenze, il 24.4.23

Il giudice
dott. Enrico D'Alfonso

Firmato Da: D'ALFONSO ENRICO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: a5ea2